

R.G. 898/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE

composta dai signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Vito Francesco Nettis | Presidente rel. |
| 2) dott. Enrico Sigfrido Dedola | Consigliere |
| 3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 898 dell'anno 2021

TRA

assistita e difesa dagli avv. Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli

- appellante -

E

Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca

contumace

- appellato -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato il 4.2.2019, _____ esponeva:

che aveva prestato ininterrottamente per diciassette anni, sulla base di successivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a far data dall'1.7.2001, la propria attività lavorativa come assistente tecnico amministrativo (personale ATA scolastico) presso il Liceo Scientifico _____ di Roma;

che era stata immessa in ruolo in data 1.9.2018;

che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti fino al 2018 aveva avuto natura subordinata, in quanto la medesima, sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, era difatti tenuta a prestare trentasei ore settimanali, a rispettare un orario di lavoro fisso, a richiedere per iscritto le ferie ed i permessi, a giustificare le assenze per malattia ed a ricevere ordini in merito ad ogni aspetto della prestazione lavorativa;

che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si sono susseguiti nel tempo, in quanto qualificabili alla stregua di contratti di lavoro subordinato, non potevano essere reiterati per più di trentasei mesi;

che, se fosse stata assunta con un contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dal primo contratto, avrebbe ricevuto un trattamento economico maggiore, sotto il profilo dell'anzianità di servizio e dei diritti patrimoniali riconducibili alla maturazione dei relativi scatti, mentre, in concreto, la sua retribuzione era rimasta immutata rispetto al trattamento economico iniziale;

che il diritto alle progressioni stipendiali attribuito al personale di ruolo doveva essere riconosciuto anche al personale non di ruolo, in virtù del principio di non discriminazione;

che pertanto aveva diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Amministrazione e alle progressioni stipendiali e che, di conseguenza, aveva diritto al pagamento delle differenze retributive tra quanto avrebbe potuto percepire sulla base di un contratto a tempo indeterminato di pari livello e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturata e quanto percepito sulla base dei plurimi contratti di co.co.co.



Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:

“-accertare e dichiarare che tra parte ricorrente ed il Miur è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo ed ininterrotto a far data dal 1.07.2001 al 31.08.2018, corrispondente alla qualifica di Assistente Amministrativo del CCNL del 2007 del Comparto Scuola applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa;

-accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di collaborazione e delle proroghe succedutesi ai danni della parte ricorrente, in quanto effettuate in violazione di legge e per esigenze chiaramente non transitorie;

-accertare e dichiarare che il Miur ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70, posto in essere un abuso nell'utilizzazione delle proroghe e dei contratti di collaborazione stipulati con la parte ricorrente;

-accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito e, dunque, al riconoscimento degli aumenti stipendiali e la ricostruzione giuridica dell'anzianità di servizio nonché degli scatti di fascia per i lavoratori assunti a tempo determinato, tenendo conto degli anni di lavoro effettivamente svolti;

-accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria posizione contributiva;

-in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni nella misura pari all'indennizzo previsto dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010 come sostituito dall'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 e/o della misura maggiore o minore che riterrà di giustizia, e per l'effetto

-condannare il MIUR ad erogare in favore della parte ricorrente gli aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di Comparto sulla base dell'anzianità maturata e le relative differenze retributive dovute, rinvenibili tra quanto ella avrebbe dovuto percepire dal 01.07.2001 ove il contratto di lavoro fosse già stipulato a tempo indeterminato rispetto a quanto fino ad oggi effettivamente percepito, secondo il CCNL di settore e dunque €32.953,88 a titolo di retribuzione ordinaria; €24.737,52 per ratei di tredicesima mensilità; €12.299,04 a titolo di compenso individuale accessorio oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo o, in subordine, nelle diverse somme indicate in narrativa (cfr. punto 5);



-condannare il MIUR alla ricostruzione della posizione contributiva della ricorrente;

-in ogni caso, condannare il resistente all'erogazione dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010 come sostituito dall'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 nella misura consentita o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dovuti dal dovuto all'effettivo soddisfo".

Nel rituale contraddittorio delle parti, l'adito Tribunale, con sentenza n. 7875/2020 del 24/11/2020 così statuiva:

<<accoglie parzialmente il ricorso presentato da [redacted] in data 4.2.2019 e dichiara il diritto della ricorrente [redacted] all'integrale riconoscimento ai soli fini economici dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo dal 1.7.2001 al 31.8.2018 ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle fasce stipendiali;

condanna il MIUR al pagamento, in favore della ricorrente, di €.17.258,08, a titolo di aumenti periodici di anzianità, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

rigetta ogni altra domanda;

compensa le spese di lite tra le parti>>.

Rilevava il primo giudice:

<<dall'analisi della documentazione prodotta in atti è possibile dedurre che la ricorrente abbia per 17 anni svolto le medesime mansioni dei colleghi inquadrati in ordinario rapporto di lavoro a tempo determinato: difatti, nonostante la formale qualificazione dei contratti come collaborazione coordinata e continuativa, è possibile ravvisare profili di subordinazione nel rapporto tra la lavoratrice e la P.A.>>;

<<passando alla quantificazione delle differenze retributive e contributive rivendicate, si dispone la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €.17.258,08, a titolo di aumenti periodici di anzianità come da conteggi deposti in corso di causa sulla base del CCNL di riferimento e da intendersi in questa sede integralmente trascritti. Il tutto chiaramente oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.



Di contro, non può essere accolta la domanda di parte ricorrente volta all'ottenimento delle ulteriori differenze retributive, che sono connesse alla conversione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento della retribuzione spettante al personale assunto a tempo indeterminato con l'applicazione di tutti gli istituti previsti dalla contrattazione collettiva di comparto. Nella specie, la ricorrente, durante il periodo compreso tra il 1.7.2001 ed il 31.8.2018, ha lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in base a plurimi contratti a termine (formalmente di collaborazione coordinata e continuativa) per un periodo superiore ai 36 mesi. È pacifico che successivamente sia stata stabilizzata mediante assunzione a tempo indeterminato e, pertanto, il danno conseguente alle reiterate assunzioni a termine risulta "eliminato" attraverso l'immissione in ruolo. Difatti, la stabilizzazione conseguita rappresenta una misura ben più soddisfattiva di quella per equivalente al fine di risarcire il lavoratore del danno subito. Deve rilevarsi che nessun danno ulteriore e diverso rispetto a quello risarcito dall'intervenuta stabilizzazione risulta allegato e provato dalla ricorrente e, per tale motivo, non spetta alla medesima l'indennizzo di cui all'art. 32, comma 5, della L. 183/2010, come affermato pure dalla giurisprudenza di legittimità.

Con ricorso del 31 marzo 2022, [redacted] interponeva appello.

Il MIUR restava contumace.

Con un unico motivo, l'appellante si duole dell'~ misura dell'importo liquidato dal Tribunale a titolo di differenze retributive.

Deduce la parte:

che aveva lamentato la violazione del D. Lgs. n. 368/2001 e della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, chiedendo al Tribunale: di accertare e dichiarare la reale natura subordinata della prestazione lavorativa svolta dal 01.07.2001 al 31.08.2018;

di accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti di collaborazione e delle proroghe stipulati in violazione della citata Direttiva UE;

di condannare il MIUR al pagamento, in proprio favore, degli aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di comparto sulla base dell'anzianità maturata e delle differenze retributive tra il trattamento economico



conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello previsto dal contratto collettivo del comparto scuola per il profilo di assistente amministrativo,

che il Tribunale, dopo aver riconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorso con il MIUR da luglio 2001 ad agosto 2018, ha liquidato soltanto gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio e non le complessive differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratrice coordinata e continuativa e quello previsto dal contratto collettivo del comparto scuola per il profilo di assistente amministrativo, in applicazione del disposto di cui all'art. 2126 c.c.

Chiede, pertanto, la ☐ la condanna del MIUR <<al pagamento delle differenze tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo B1 del CCNL del comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione, differenze quantificate in complessivi euro 69.990,44 (comprensivi di 13ma e compenso individuale accessorio), o altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo>>.

L'appello è fondato.

È ormai ius receptum che un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico non economico, per i fini istituzionali dello stesso, ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, rientra nella nozione di impiego pubblico e non impedisce l'applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico 'regolare' (v. Cass. n. 20009 del 2005; Cass. 1639 del 2012; Cass. n. 23645 del 2016; Cass. n. 3384 del 2017 cit.; Cass. n. 17101 del 2017 cit.) (Cass. 33397/2021).

Ne consegue che – passata in giudicato la statuizione del Tribunale relativa alla natura subordinata dei rapporti intercorsi tra ☐ e il MIUR, va riconosciuto all'appellante, ai sensi dell'art. 2126 c.c., l'integrale trattamento economico che le sarebbe spettato se al rapporto fosse stata data, ab initio, la formale qualificazione di lavoro subordinato.



Va precisato che l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in primo grado dal MIUR non è stata riproposta in questa sede dal Ministero, sicché non può (più) tenersene conto.

Invero, il principio sancito dall'art. 346 c.p.c., che intende rinunciare e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole; tuttavia, mentre il soccombente soggiace ai vincoli di forme e di tempo previsti per l'appello, la parte vittoriosa ha solo un onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte contumace". Principio che ha trovato applicazione anche con riferimento alla eccezione di prescrizione (Cass. n. 12876/2015; 23489/2007).

Alla , pertanto, spettano tutte le differenze retributive reclamate.

Il calcolo operato dall'appellante appare alla Corte immune da errori e, d'altra parte, il MIUR in primo grado non lo ha specificamente contestato sotto il profilo della loro esattezza contabile.

Non v'è motivo, pertanto, per disattendere i conteggi predisposti dalla ricorrente.

In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il MIUR va condannato a pagare a , in luogo della minor somma liquidata dal Tribunale, la complessiva somma di €.69.990,44, oltre interessi dalla maturazione al saldo.

Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante, dichiaratisi anticipatori.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA



area lavoro e previdenza

terza sezione

accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 31 marzo 2021, da [redacted] nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 24 novembre 2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, condanna il Ministero appellato al pagamento, in favore [redacted], della somma di €.69.990,44, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna il Ministero appellato al pagamento, in favore della [redacted] delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, quelle del primo grado, in complessivi €.3.111,00 e, quelle del presente grado, in complessivi €.1.111,00 il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge e distrae in favore dell'avv. Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2022

Il Presidente estensore

dott. Vito Francesco Nettis

